


- 14) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020, come modificata con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 22/2021 del 29/09/2021, con relativa rivalutazione all'indice Istat per l'anno di riferimento. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio.
Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- 15) Il concessionario si impegna ad accettare ogni eventuale variazione del canone che dovesse intervenire in costanza di concessione per effetto dell'entrata in vigore di inderogabili norme di legge eterointegranti.
- 16) Il concessionario può ottenere la rateizzazione del canone concessorio, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 22/2021 del 29/09/2021 presentando motivata istanza per un numero massimo di sei rate tutte comprese entro l'anno solare. In caso di concessione della rateizzazione saranno dovuti gli interessi di dilazione in misura pari al tasso legale dell'anno in corso maggiorato di due punti con decorrenza dalla originaria scadenza del pagamento del canone;
- 17) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo;
- 18) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione e alle spese relative ai valori bollati tramite versamento virtuale mediante modello F24.

IL CONCESSIONARIO

G-LAB S.r.l.
Bruscolini Anna Rita
Bruscolini Gianluca




La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra, dal concessionario.

Il concessionario dichiara di eleggere domicilio presso la sede della società corrente in Pesaro, Calata Caio Duilio n. 93, nonché domicilio digitale all'indirizzo: g-lab@pec.it.

Ancona, addì 08/03/2022

IL CONCESSIONARIO

G-LAB S.r.l.
Bruscolini Anna Rita
Bruscolini Gianluca




IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Pettorino



L'UFFICIALE ROGANTE

Avv. Gabriele Lucchini




ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di

Ancona il 7/6/2022 al n° 435 serie 1

con l'esenzione di euro 374,00

L'Ufficiale Rogante

L'Ufficiale Rogante

Avv. Gabriele Lucchini


AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE

del Mare Adriatico Centrale

(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

LICENZA SUPPLETIVA EX ART. 24 REG. COD. NAV.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;

Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n°169/2016;

Visto l'art. 8 della l. 84/94 che attribuisce al Presidente dell'Ente la gestione del demanio ricadente nella circoscrizione della Autorità di Sistema Portuale;

Visto il D.M. 5 luglio 2021 n. 267 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 6/07/2021, recante la nomina del Commissario straordinario dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;

Visto, ancora il DM 5 luglio 2021, n. 267, a mente del quale il Commissario straordinario esercita, dalla data di notifica del suddetto decreto e fino al ripristino degli ordinari organi, i poteri e le attribuzioni indicate dall'art 8 della L. 28/01/1994 n. 84;

Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;

Vista la Delibera Commissariale n. 26/2021 del 02/08/2021 con cui è stato nominato, quale Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 Reg. Cod. Nav., l'Avv. Gabriele Lucchini, Funzionario Responsabile della Divisione Gare, Appalti, Contratti - Contenzioso;

Vista la licenza n. 24/2015 del 04/11/2015, rep. A/45/15 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Pesaro alla società "Nautica Vacanze Snc" allo scopo di mantenere in concessione un manufatto demaniale adibito a laboratorio di produzione e vendita di gelato artigianale così suddiviso: a) manufatto di difficile rimozione di mq. 84,21 di cui mq. 30,68 adibiti a negozio e mq. 53,53 adibiti a laboratorio produzione; b) area scoperta di mq. 58,18;

Vista la licenza di subingresso n. 04/2016 del 17/11/2016, rep. 52/2016, con cui la società G-LAB S.r.l., corrente in Pesaro, Calata Caio Duilio n. 93, C.F. 02601260413 è stata autorizzata al subingresso nella concessione n. 24/2015;

Tenuto conto che le sopra richiamate licenze sono state prorogate sino al 31/12/2022 ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. B del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215;

Vista l'istanza presentata dalla società G-LAB S.r.l., corrente in Pesaro, Calata Caio Duilio n. 93, C.F./P.IVA 02601260413, assunta al prot. n. ARR-10394-06_08_2021, ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav. allo scopo di adeguare la tipologia di vendita a bar/gelateria come da Titolo Unico prot. n. 90424 del 23/07/2021 - SUAP 196/2021;

Vista la pubblicazione della domanda in data 11/08/2021, ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.;

Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo del Comune di Pesaro come da nota assunta al prot. n. ARR-11105-02_09_2021;

Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo del Capitaneria di Porto di Pesaro come da nota assunta al prot. n. ARR-11497-13_09_2021;

Visto il Titolo Unico prot. n. 90424 del 23/07/2021 - SUAP 196/2021, in cui sono riportati i pareri delle Amministrazioni coinvolte ed in particolare: la nota prot. n. RU 8325 del 13/05/2021 della Capitaneria di Porto di Pesaro; la nota prot. n. 20404/RU del 07.05.2021 dell'Agenzia delle Dogane di Ancona; la nota prot. n. PAR-4897-08_07_2021 di questa Autorità; la nota prot. n. 78158 del 25/06/2021 del Comune di Pesaro - U.O. Edilizia Privata;

Vista la Delibera n. 34 del 29/09/2021 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;

Vista la richiesta di adempimenti funzionali al rilascio del titolo portante prot. n. PAR-4252 del 05/10/2021;

Vista l'attestazione di avvenuto pagamento dell'importo di € 200,00 di cui all'atto di accertamento n. 01-15/21 Aut del 11/08/2021, quale importo dovuto per compensazione forfettaria delle spese istruttorie e d'ufficio ai sensi dell'art. 4 del regolamento di amministrazione del demanio di questa Autorità, giusta Ordinanza n. 74/2020;

Visto il deposito cauzionale dell'importo di € 8.000,00 prestato a mezzo polizza fidejussoria n. 639/13/6355668 del 09/03/2017 emessa dalla società Italiana Assicurazioni s.p.a., nonché relativa quietanza di avvenuto pagamento del premio sino al 31/12/2022, a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale, trasmessa con nota assunta il 18/02/2022 al prot. n. ARR-1913;

Vista la polizza assicurativa n. 2021/30/6358058 emessa dalla società Italiana Assicurazioni s.p.a. per un importo assicurato RCT per sinistro di euro 1.000.000,00, nonché a copertura dei rischi incendio, fulmine, scoppio per la sezione fabbricato per l'importo di € 150.000,00, compresa la partita ricorso terzi per l'importo di euro 500.000,00 vincolata a favore di questa Autorità come da relativa appendice n. 1 del 11/11/2021 e relativa modifica con appendice n. 1/1 del 22/02/2022 assunta al prot. n. ARR-2483 del 02/03/2022;

Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85, del D.lgs. n.159/2011 della B.D.N.A. in data 23/02/2022, PR_PUUTG_Ingresso_0011279_20220222, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011, acquisita al prot. ARR-2180-24_02_2022;

Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge;

Visti gli atti d'ufficio;

CONCEDE
ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav.

alla **G-LAB S.r.l.**

codice fiscale **02601260413**

la **variazione al contenuto della concessione n. 24/2015 del 04.11.2015, e licenza di subingresso n. 04/2016 del 17.11.2016 ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav., allo scopo di adeguare la tipologia di vendita a bar/gelateria sulla scorta del Titolo Unico prot. n.90424 del 23.07.2021 – SUAP 196/2021, come da elaborato tecnico-grafico allegato.**

Il manufatto in questione risulta essere iscritto nel registro delle pertinenze demaniali marittime alla partita n. 147 mod. 23/D1.

L'importo del canone demaniale resta il medesimo già previsto con la concessione n. 24/2015 del 04.11.2015, e licenza di subingresso n. 04/2016, fatta salva la variazione annuale comunicata dal Ministero vigilante, da ultimo con la Circolare n. 3 del 29/12/2021 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata pari a quella della licenza principale, con scadenza naturale in data 31/12/2020, **prorogata ex lege sino al 31/12/2022**, ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. B) del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n 215.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Legale Rappresentante, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà

facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente licenza suppletiva è altresì subordinata a quanto già previsto con la concessione n. 24/2015 del 04.11.2015 e la licenza di subingresso n. 04/2016, nonché, alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare eventuali lavori sull'area in concessione se prima non avrà ottenuto il pertinente titolo edilizio e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale.
- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
- 4) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori riconnessi al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni riconnesse al presente titolo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle recate nei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 5) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi in concessione.
- 6) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 7) Restano in capo al concessionario tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assenti per legge dovuti nella fattispecie nonché i connessi adempimenti ivi inclusi i titoli edilizi e gli aggiornamenti catastali riconnessi;
- 8) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rilascio di nuova concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della precedente concessione, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza prima della scadenza e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 9) Le attività dedotte nella presente concessione dovranno essere svolte nel pieno rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori.
- 10) Le eventuali installazioni posizionate nell'ambito dell'area oggetto della presente concessione demaniale dovranno risultare conformi ad ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di edilizia ed urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori.
- 11) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali.
- 12) Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti all'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 13) Il Concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità di Sistema Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.